

Norme & Tributi

Donazione di denaro dall'estero senza obbligo di registrazione

ADEMPIMENTI

Le somme trasferite in Italia tramite bonifico non possono essere tassate

Per l'imposta di donazione rilevano solo beni e diritti esistenti in Italia

Angelo Busani

Se un donante residente all'estero dona a favore di un beneficiario, residente in Italia, una somma di denaro depositata all'estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l'obbligo di registrazione in

termine fisso dell'atto di donazione formato all'estero. È questa la risposta 310 del 24 luglio che l'agenzia delle Entrate ha fornito rispetto a un'istanza di interpello.

Il caso

Il ragionamento per giungere a questa conclusione parte dalla considerazione secondo cui, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione solamente i beni e i diritti esistenti sul territorio nazionale (articolo 2 Dlgs 346/1990, testo unico dell'imposta di donazione).

C'è poi da osservare che l'articolo 55 del testo unico stabilisce che le regole di registrazione degli atti di donazione sono le stesse che si applicano per la registrazione degli atti assoggettati all'imposta di registro; e che per l'articolo 2 del Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) sono soggetti a registrazione in Italia, tra gli altri, «gli atti

formati all'estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».

L'ultimo riferimento normativo da prendere in considerazione è il comma 1-bis all'articolo 55 del Dlgs 346/1990, secondo il quale «sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato» (norma introdotta nel 2000 per evitare che atti formati all'estero, aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l'imposta di donazione).

La soluzione

Per effetto di questo panorama normativo sono rilevanti, ai fini dell'imposta sulle donazioni, e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso in Italia, gli atti formati all'

estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio italiano:

- se il donante è residente in Italia;
- se il donante non è residente in Italia, quando i beni donati sono esistenti nel territorio dello Stato.

Per stabilire, dunque, se l'atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato.

Nella risposta 310 l'agenzia osserva che il denaro allocato all'estero (da trasferire in Italia con bonifico) non è compreso tra i beni che si presumono esistenti nel territorio dello Stato in quanto, per presumere l'esistenza nel territorio dello Stato del denaro, occorre che l'autore del bonifico (alla stessa stregua dell'emittente di un assegno bancario) sia residente in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

End of waste, un labirinto che rallenta il riciclo

RIFIUTI

La sovrapposizione di norme e sentenze frena lo smaltimento

Paola Ficco

Chiudere il cerchio. È la parola d'ordine per costruire una società efficiente nell'utilizzo delle risorse. In questo nuovo paradigma di resilienza, l'end of waste (introdotta dalla direttiva 2008/98, letteralmente «fine del rifiuto») rappresenta uno degli obiettivi dell'economia circolare.

In Italia, però, la sentenza del Consiglio di Stato 1229 del 28 febbraio 2018, sta trasformando il «riciclo versione Ue» in una specie di incentivo all'esportazione e allo smaltimento, con importanti costi aggiuntivi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

La sentenza valorizza la necessità di rispetto dei livelli di tutela uniformi indicati dall'Europa o dallo Stato. Pertanto, nega che possano essere le Regioni a riconoscere caso per caso la trasformazione da rifiuto a prodotto, in assenza di criteri Ue o nazionali. Questo impedisce non solo le autorizzazioni da concedere «ex novo», ma anche il riesame o il rinnovo di quelle esistenti. Del resto, raccogliere in modo differenziato serve a poco, se gli impianti di riciclo non possono operare legittimamente o possono farlo in modo limitato. In difetto, la gestione dei rifiuti, già critica in moltissime aree, peggiorerà perché di scariche e inceneritori dovranno far fronte ad una richiesta straordinaria di intervento.

I criteri per l'ottenimento dell'end of waste oggi sono pochissimi: rottami di ferro, acciaio, alluminio, vetrosi e rame (regolamenti Ue) e combustibile solido secondario, conglomerato bituminoso e pannolini (decreti ministeriali). Dell'imminente emanazione di decreti ministeriali contenenti altri criteri, da molto tempo, si assiste a numerosi annunci (ad esempio, il polverino di gomma, gli inerti da costruzione e demolizione, il pastello di piombo, gli oli alimentari esausti, le plastiche miste, le terre di bonifica, il vetro sanitario, i residui da acciaieria, gli inerti da spazzamento strade) ma i vetri incrociati tra uffici competenti, in una snervante ricerca della perfezione, hanno solo fatto sì che ad oggi - nessuno di questi sia ancora giunto al traguardo.

In questo complesso clima, si è recentemente inserito l'articolo 1, comma 19 dello sblocca cantieri, che ha riportato la competenza dell'autorizzazione caso per caso alle Regioni, ma usando i vecchi criteri nazionali sul recupero agevolato di cui ai decreti del 1998, del 2002 e del 2005, rinviando a possibili linee guida ministeriali. Un meccanismo incompleto che non ha favorito quelle attività che, impiegando tecnologie più innovative per il riciclo dei rifiuti, sono anche le più efficaci per la tutela ambientale e lo sviluppo dell'economia circolare.

Occorre dunque pensare a un diverso modo per autorizzare gli impianti di riciclo affinché, operando su un materiale o una sostanza per farne cessare la qualifica di rifiuto, restituiscano prodotti destinati al mercato. Una strada è tracciata dall'Europa e dall'articolo 6 della direttiva 2008/98 che, per l'End of waste caso per caso, prevede condizioni e criteri dettagliati validi per tutte le regioni. Il tutto, unitamente all'istituzione di un registro nazionale, consentirebbe anche di rispondere all'esigenza costituzionale della tutela ambientale uniforme su tutto il territorio. Tuttavia, il recepimento della nuova direttiva è previsto entro il 5 luglio 2020. Invece occorre far presto; quindi, sarà più che mai opportuno portarsi avanti con legge formale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di sicurezza perde il superpotere dei prefetti

CORTE COSTITUZIONALE

Il Daspo urbano non può ostacolare il diritto alle cure

Patrizia Maciocchi

La Consulta bocchia il superpotere dei prefetti, previsto dal Decreto sicurezza, ma salva il Daspo urbano. A condizione che il divieto di accesso ai presidi sanitari non riguardi chi ha bisogno di cure, perché il diritto alla salute ha la precedenza su altre esigenze. Nel giorno in cui l'aula della Camera vota la fiducia al decreto Sicurezza bis, il primo provvedimento, perde un pezzo.

L'esame del giudice delle leggi (sentenza 195) è iniziato dall'articolo 21 (comma 1, lettera a) del Dl 113/2018, sull'ampliamento del Daspo urbano esteso ai presidi medici, la cui legittimità è stata messa in dubbio da Emilia Romagna, Toscana e Calabria, per la compressione del criterio selettivo di accesso alle prestazioni sanitarie, nella loro competenza legislativa concorrente. La Consulta salva la norma con una lettura costituzionalmente orientata. I giudici ricordano che il decreto sulla sicurezza urbana (Dl 14/2017), nel quale è stata inserita la norma censurata, prevede (articolo 10, comma 2) la compatibilità del divieto di accesso con le esigenze di salute del destinatario dell'atto. La corretta interpretazione della norma garantisce dunque al destinatario del provvedimento del questore di avere le cure di cui ha bisogno. Lo stesso discorso vale per l'ordine di allontanamento, perché il diritto alla salute è prevalente sull'esigenza di decoro dell'area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte sanzionate in via amministrativa, come

l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio e il parcheggio abusivo, oggetto del Daspo urbano.

La Consulta passa invece un colpo di spugna sull'articolo 28 (comma 1) e manda in soffitta la norma che è intervenuta nell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Il Dl 113 prevedeva il potere sostitutivo del prefetto sugli atti degli enti locali, che sarebbe scattato in caso di mala gestione, riscontrabile anche se dalla relazione del prefetto non fosse emerso un quadro tale da giustificare lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali né per adottare provvedimenti per sanzionare l'ente o i dipendenti.

La cattiva gestione prefigurata riguardava tutte le situazioni gravi e illecite e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Spiega il prefetto che «alla genericità del presupposto per l'attivazione del potere sostitutivo si aggiunge la vaghezza del livello indiziario degli elementi emersi nell'attività di accertamento». Un potere che, considerato l'impatto nell'attività di comuni e province, avrebbe dovuto rispettare la leale collaborazione, prevedendo l'adozione della delibera del Governo o il decreto del ministro dell'Interno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPRAVENDITE

Il preliminare raddoppia il registro fisso

Immobili soggetti a Iva: per la caparra si pagano 200 euro

Angelo Busani

La registrazione di un contratto preliminare per la cessione di un bene che, con il rogito, sarà imponibile a Iva e che prevede il pagamento di una caparra/acconto (è il caso della casa venduta da un costruttore) si registra con applicazione di una doppia imposta di registro in misura fissa: 200 euro per il preliminare e 200 per l'acconto (il quale sia contemplato in una fat-

tura e assoggettato a Iva).

Lo ribadisce l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 311, dove si osserva, anzitutto, che la legge di registro (articolo 10 della Tariffa parte prima del Dpr 131/1986) dispone la tassazione del contratto preliminare con 200 euro e, inoltre, la tassazione della caparra confirmatoria con l'aliquota dello 0,5% e dell'acconto (non soggetto a Iva) con l'aliquota del 3 per cento.

Tutto questo deve essere combinato con l'ipotesi che alla caparra confirmatoria venga anche esplicitamente attribuita la funzione di acconto del prezzo (qualora, come accade nor-

malmente, al preliminare faccia seguito il rogito): infatti se, di regola, la caparra è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva (e, quindi, come già accennato, è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro), nel caso, invece, di caparra usata anche come acconto, si ritorna nell'ambito dell'Iva e, di conseguenza, l'imposta di registro degrada alla misura fissa per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro (di questo tema di sono occupate le risoluzioni 302028/1974 e 197/2007 e la circolare 18/2013).

Il problema che, dunque, ci si pone è se, quando si registra un contratto

preliminare che prevede la corresponsione di un acconto soggetto a Iva, l'imposta di registro si paghi una sola volta o due volte, una per registrare il contratto, l'altra per tassare l'acconto. Dalla risposta 311 pare di capire che sia comunque dovuta una sola imposta fissa anche se vi sia una pluralità di acconti. L'agenzia segue la tesi della doppia tassazione, sulla base del ragionamento che in questo caso si produce una duplice manifestazione di capacità contributiva e che l'una non assorbe l'altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE BUSINESS SCHOOL

MASTER FULL TIME INTENSIVE

STORYTELLING AUDIO

LA NARRAZIONE DELLA REALTÀ: PENSARE, SCRIVERE E REALIZZARE REPORTAGE, DOCUMENTARI, AUDIO-BIOGRAFIE

MILANO, 24 OTTOBRE 2019

5 WEEKEND

IN COLLABORAZIONE CON

audible
una società amazon

IN EVIDENZA

- Al termine del master, i **progetti migliori** potranno andare in onda su **Radio24** ed essere distribuiti sulla piattaforma **Audible**
- **12 borse di studio a copertura totale** messe a disposizione da Audible

Disegna il tuo futuro

SCOPRI TUTTA L'OFFERTA: **24orebs.com**



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mef: nuova Imu ok ma è «fantasiosa» l'abolizione della Tasi

FISCO LOCALE

Il bollettino precompilato può ridurre i 5,2 miliardi di gettito mancante

Gianni Trovati

ROMA

Il progetto della «nuova Imu» che punta a disboscare la selva delle aliquote dell'imposta immobiliare aprendo la strada al bollettino precompilato è una buona strada anche per ridurre i 5,2 miliardi di gettito mancante all'appello del gettito ogni anno. Ma pensare a un'abolizione della Tasi, che vale 1,1 miliardi all'anno, significa «fantasticare».

È agrodolce l'audizione tenuta ieri in commissione Finanze alla Camera da Fabrizia Lapecorella, direttrice del dipartimento Finanze del Mef, sul progetto di legge leghista che punta a superare il doppio Imu-Tasi su cui oggi si regge la complicata fiscalità immobiliare locale. Ma Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione e primo firmatario della proposta, rilancia: «Si può fare, perché se c'è l'impegno del Mef sulle maggiorazioni Tasi (quelle introdotte in circa 300 Comuni per far quadrare i conti dell'addio all'imposta sull'abitazione principale, ndr) allora l'eliminazione dell'imposta costerebbe circa 850 milioni. E l'F24 precompilato con l'Imu potrebbe recuperare dall'evanescenza anche i finanziamenti per riduzioni chirurgiche dell'Imu».

Per capire il problema bisogna intendersi sui caratteri effettivi della possibile fusione di Imu e Tasi, e misurare l'ambizione della proposta. Un primo passo, già contenuto nel testo all'esame della commissione in vista di un possibile approccio in manovra, punta alla semplificazione. Oggi sullo stesso immobile pesano

due imposte gemelle, l'Imu e la Tasi appunto, che funzionano allo stesso modo ma moltiplicano le aliquote e i passaggi burocratici per il pagamento. Il doppio, insieme alla libertà totale lasciata ai Comuni di decidere trattamenti su misura di questa o quella tipologia di immobile, ha prodotto circa 250 mila aliquote diverse. In queste condizioni il modello pre-compilato, pure previsto per legge fin dal 2011, resta una chimera.

Il Ddl, oltre a fondere le due imposte, fissa all'articolo 6 una griglia di una decina di tipologie di immobili a cui i sindaci potranno attribuire aliquote diverse. In un quadro così semplificato, il bollettino pre-compilato diventa possibile.

Il discorso cambia se dalla fusione di Imu e Tasi si passa all'abolizione del secondo tributo, nato con l'idea di finanziare i «servizi indivisibili» dei Comuni ma trasformatosi subito in un'Imu-bis per quadrare i conti. I conti, appunto, sono il problema, perché la copertura intorno al miliardo è tutta da trovare, in una manovra che ha già parecchie sfide complicate da affrontare; e finirebbe per aumentare la «finanza derivata» dei Comuni, che già poggia sui 3,7 miliardi girati ogni anno agli enti locali per compensarli dell'«esenzione fiscale per la prima casa».

Più semplice, perché mette in circolo numeri più modesti, è l'ipotesi di riduzioni d'imposta chirurgiche, per tutelare situazioni particolari. Ieri, sempre nel corso delle audizioni sul tema in commissione a Montecitorio, Confindustria ha proposto di agevolare i progetti di riqualificazione delle aree industriali dismesse». La stessa Lega ha ipotizzato detassazioni per gli immobili sfitti, o per quelli occupati abusivamente, come chiede Confedilizia. Tutto, come sempre, dipenderà dalle coperture che si riusciranno a trovare.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA